



SENTENZA - 233/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Anna BOMBINO Consigliere

Quirino LORELLI
Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Antonio PALAZZO Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

~~nel giudizio di appello iscritto al n. 59374 del registro di segreteria,~~

avverso

~~la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il~~

Trentino - Alto Adige/Südtirol – sede di Trento, n. 70 del 20 novembre 2021:

promosso da:

CAVALIERE D'ORO Edoardo, c.f.: VLDRD74B06E205Z, nato a Milano il

6 febbraio 1974 e residente in Bologna, alla Via Azzo Giardino n. 1,

~~rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpaolo Di Pietro, c.f.:~~

DPTGPL66E14F205P, elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Milano, alla Via San Vittore n. 20.

~~Il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi, comunicazioni e notificazioni~~

~~relative al presente procedimento al seguente n. di telefax 02.55.18.08.89 o al~~

seguente indirizzo pec gianpaolo.dipietto@milano.pecavvocati.it;

contro

- Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino - Alto Adige / Südtirol - sede di Trento, in persona del Procuratore regionale, domiciliato per la carica presso la sede di Trento, nella Piazza Alessandro Vittoria n. 5;

- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale in carica p.t., domiciliato per la carica, presso la sede in Roma, alla Via Baiamonti n. 25.

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 2 ottobre 2024, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, Cons. Giuseppina Mignemi; l'Avv. Di Pietto Gianpaolo per l'appellante; il Pubblico ministero, V.P.G. Cons. Giulio Stolfi.

FATTO

1. Con la sentenza n. 70 del 20 novembre 2021, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol – sede di Trento condannava Edoardo Cavalieri D'Oro, in proprio e nella qualità di socio e agente della “K'IT s.r.l.”, al risarcimento del danno di complessivi euro 105.763,98 (di cui euro 31.729.19, in favore della Comunità Europea; euro 41.385,45, in favore dello Stato italiano per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze; euro 32.649,34, in favore della Provincia autonoma di Trento), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla

data di pubblicazione della sentenza, per il danno derivato dal conseguimento illecito di contributi pubblici, nell'ambito del programma operativo FESR 2007/2013 - asse 3 "*Nuove imprenditorialità*", di cui al bando n. 1/2011.

2. La Procura territoriale, con atto di citazione del 14.1.2020, chiamava in giudizio Edoardo Cavalieri D'Oro, in proprio e nella qualità di socio ed agente della società "*K'IT s.r.l.*", per rispondere del danno derivato dal doloso conseguimento illecito di contributi pubblici di cui al bando n. 1/2011 – Programma Operativo F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 "*Nuova imprenditorialità*" – avente ad oggetto "*il sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money*"; bando approvato, ai sensi della legge provinciale 13.12.1999, n. 6, con la deliberazione di Giunta n. 2480 del 25.11.2011.

La vertenza originava da una nota informativa del 6 agosto 2019, con cui la Guardia di Finanza segnalava alla Procura territoriale il riscontro di anomalie relative al finanziamento in discussione, riconosciuto alla società "*K'IT s.r.l.*". In particolare, il convenuto, in data 21 febbraio 2012, chiedeva di accedere ai contributi di cui al ridetto bando, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti ed impegnandosi a costituire, entro quattro mesi dalla concessione del contributo, una società avente una unità operativa nel territorio della Provincia di Trento.

L'iniziativa imprenditoriale era finalizzata alla ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di manufatti di design e all'erogazione, nel medesimo ambito, di servizi a privati e ad aziende.

Con nota del 23 luglio 2012, "*Trentino Sviluppo s.p.a.*" – soggetto delegato dalla Provincia alla gestione del bando – comunicava a Cavalieri D'Oro la

concessione del contributo per un massimo di euro 117.484,00.

Il 19 dicembre 2012, veniva costituita la società “*K’IT s.r.l.*”, avente sede legale in Trento, alla Via Brennero n. 43.

Nel 2014, “*Trentino Sviluppo s.p.a.*”, avuto riguardo alle spese sostenute dalla “*K’IT s.r.l.*” liquidava, in 4 *tranches*, il finanziamento, per un totale di euro 105.763, 98.

Il 28 dicembre 2017, a causa delle perdite accumulate, “*K’IT s.r.l.*” veniva posta in liquidazione e la sede legale era trasferita in Trento, alla Via Maso Visintainer, presso l’abitazione privata di uno dei soci.

All’esito delle attività di controllo svolte dalla Provincia in occasione della liquidazione, veniva revocato il contributo per euro 2.419,22; somma che, peraltro, non veniva restituita.

Dalle indagini della Guardia di Finanza, emergeva, poi, che la “*K’IT s.r.l.*” aveva occultato l’esistenza di un credito di complessivi euro 27.500,00, incidente sulla esatta determinazione del finanziamento pubblico.

Inoltre, secondo la Procura, le prove documentali acquisite dalla Guardia di Finanza evidenziavano la violazione dei requisiti di ammissione al finanziamento con riferimento all’obbligo, a pena di revoca del contributo, di stabilire un’unità operativa sul territorio della Provincia di Trento, nonché di svolgere sul medesimo territorio l’attività principale per un periodo minimo di tre anni dalla data di concessione del contributo.

Le gravi condotte dolose imputabili al convenuto, motivate dall’intenzione di indurre in errore l’amministrazione per ottenere un ingiusto profitto, secondo la Procura, avevano determinato un danno consistente appunto nel finanziamento concesso.

3. Il giudice territoriale, affermata la giurisdizione della Corte dei conti e dichiarata la contumacia del convenuto, accoglieva, nel merito, la domanda della Procura, ritenendo comprovato che Edoardo Cavalieri D'Oro, agendo nell'interesse e quale amministratore di fatto della società "*K'IT s.r.l.*", otteneva l'erogazione di contributi pubblici, in violazione del bando n. 1/2011, con specifico riguardo all'obbligo di stabilire sul territorio di riferimento una unità operativa ovvero una struttura aziendale in grado di produrre beni o servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo.

In particolare, il giudice di primo grado riteneva comprovato che la società non avesse mai avuto sede legale effettiva, né unità operative in Provincia di Trento.

Infatti, la sede legale di Via Brennero n. 43, in Trento, era lo studio professionale dei commercialisti presso cui erano depositate le scritture contabili della società e era domiciliata la corrispondenza; la nuova sede legale di Via Maso Visintainer n. 10, in Trento, presso cui si era trasferita la società dopo la messa in liquidazione del 28 dicembre 2017, era fittizia, trattandosi del luogo di esercizio operativo di altra società ("*Consorzio Territorio Ambiente s.c.a.r.l.*"), presso cui aveva lavorato uno dei soci; l'unità locale di Viale Rovereto n. 72, in Arco, era fittizia, trattandosi del luogo di residenza anagrafica del medesimo socio.

Inoltre, la società non aveva stipulato locazioni immobiliari, non era intestataria di utenze, di beni mobili registrati, di contratti di leasing, di contratti assicurativi e non aveva mai avuto dipendenti o collaboratori.

Le fatture di acquisto di beni della società recavano come luogo di consegna l'indirizzo di Edoardo Cavalieri D'Oro a Milano.

Non erano state stornate le note di credito, che avrebbero determinato una diversa quantificazione del contributo pubblico.

Secondo la Sezione territoriale, quindi, risultava comprovato che il convenuto avesse posto in essere condotte dolose, finalizzate all'illecito conseguimento di risorse pubbliche, causando un danno agli enti co-finanziatori, pari alla somma di euro 105.763,98, indebitamente percepita a titolo di finanziamento.

4. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Edoardo Cavalieri D'Oro, che, con il primo motivo, lamentava la nullità dell'atto di citazione per difetto di prova del perfezionamento della notifica, in violazione del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e degli articoli 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Secondo l'appellante, la notifica dell'atto di citazione, effettuata a mezzo posta, sarebbe nulla perché mancherebbe la prova della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l'ufficio postale (SS.UU. Cass. n. 10012/2021); il giudice di primo grado, quindi, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il motivo di nullità e ordinare il rinnovo della notifica.

Pertanto, chiedeva, ai sensi dell'art. 199, lett. b), c.g.c., il rinvio al giudice di primo grado.

Con il secondo motivo, l'appellante lamentava la nullità della sentenza impugnata per violazione del termine a comparire.

A norma dell'art. 85, c. 4, del d.l. n. 18 del 2020, i termini processuali erano sospesi dall'8.3.2020 al 31.8.2020.

Pertanto, poiché l'atto di citazione era stato notificato il 15.2.2020 e l'udienza era fissata per l'8.7.2020, non sarebbe stato rispettato il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 88, c. 3, c.g.c.

Anche per tale ragione, quindi, il giudizio dovrebbe essere rimesso al giudice di primo grado.

Con il terzo motivo, l'appellante lamentava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 106 c.g.c., poiché la Sezione territoriale non aveva sospeso il processo in attesa dell'esito del giudizio penale sugli stessi fatti, pendente innanzi al Tribunale di Trento (RGNR 2447/2019), la cui udienza preliminare doveva essere celebrata il 9 dicembre 2021; giudizio penale del quale l'appellante sosteneva il carattere pregiudiziale rispetto al giudizio di responsabilità erariale.

Con il quarto motivo, l'appellante lamentava la nullità della sentenza per difetto di giurisdizione, non essendo mai stato amministratore della società che ha percepito il finanziamento e non essendosi mai ingerito nell'amministrazione della stessa.

Con il quinto motivo, chiedeva, in via subordinata, la riforma della sentenza impugnata per difetto dell'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa grave.

Secondo la prospettazione dell'appellante, l'organizzazione dell'attività della società beneficiaria del finanziamento era coerente con l'oggetto sociale, consistente nella prototipizzazione di articoli sussidiari alla telefonia, e con il tipo di contributo, inteso al sostegno della creazione di iniziative imprenditoriali mediante il c.d. "*seed money*", ovvero il capitale di avviamento per la predisposizione di un modello di prodotto, che viene presentato sul mercato per cercare di ottenere i necessari finanziamenti per l'inizio della produzione.

D'altro canto, "*Trentino Sviluppo s.p.a.*" non avrebbe mai contestato l'insuccesso del progetto e, comunque, il bando, per il caso di cessazione

dell'attività e/o fallimento dell'impresa, prevedeva solo la revoca dei contributi non ancora erogati.

Secondo l'appellante, la revoca automatica del contributo sarebbe prevista per i casi di violazione dell'impegno ad avviare effettivamente l'attuazione del progetto, entro la data stabilita nel cronoprogramma previsionale di cui al punto 13 del bando; nel caso di persone fisiche, per la violazione dell'impegno a costituire la società entro il termine perentorio di 4 mesi dalla concessione del contributo e prima di effettuare qualsiasi spesa; per la violazione dell'impegno, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla concessione del contributo, ad effettuare spese, di cui al punto 4, per almeno il 10% dell'importo richiesto in base al progetto imprenditoriale presentato.

Non sarebbe, invece, prevista alcuna revoca automatica per il mancato adempimento dell'obbligo di stabilire un'unità operativa sul territorio della Provincia di Trento, nonché dell'obbligo di svolgere sul territorio provinciale l'attività principale per un periodo minimo di tre anni dalla data di concessione del contributo.

Pertanto, considerato che, prima del saldo del contributo, il beneficiario doveva avere avviato l'impresa sul territorio della Provincia di Trento, non avendo avviato l'attività, la "KIT s.r.l." non aveva richiesto il ridetto saldo.

Secondo l'appellante, le considerazioni innanzi rappresentate dovrebbero indurre ad interpretare il requisito della sede operativa sul territorio nel senso di ritenerlo necessario solo dopo il superamento della fase di ricerca e di recupero dei finanziamenti ("*seed money*").

L'appellante, quindi, rappresentava una interpretazione alternativa dei fatti esitati dall'indagine della Guardia di Finanza, che si spiegherebbero proprio

in un'ottica di efficientamento ed economia, connessa alla tipologia di attività e finanziamento.

La mancata trasmissione delle note di credito, poi, integrerebbe una ipotesi di mera irregolarità, priva di offensività, poiché non produttiva di alcun danno.

Infine, l'appellante sosteneva di non avere rivestito la qualifica di amministratore di fatto della società e, d'altro canto, sia il Tribunale penale di Trento che la Procura erariale lo avrebbero qualificato come socio/agente della società.

Peraltro, il reato penale sotteso alla condotta contestata all'appellante si sarebbe consumato tra il marzo e l'ottobre del 2014 (data di ricezione dei bonifici); a quella data, il Cavaliere D'Oro non faceva parte del Consiglio di amministrazione e, quindi, non avendo alcun potere di firma per disporre dei fondi accreditati dalla Provincia, non poteva commettere alcuna condotta che causasse il danno.

Non sussisterebbe, poi, alcuna induzione in errore, poiché l'indirizzo della sede operativa presso l'abitazione dell'amministratore delegato non era mai stato né sottaciuto nelle comunicazioni ufficiali, né omesso, né tantomeno celato.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: *"1) in via preliminare dichiarare nulla la citazione della Procura Regionale per difetto di notifica e conseguentemente rinviare la causa alla competente Corte dei Conti;*

2) in via preliminare e subordinatamente al rigetto della richiesta di nullità per difetto di notifica, dichiarare nulla la citazione della Procura Regionale per mancanza dei termini a comparire

3) in via preliminare e ulteriormente subordinata annullare/revocare e/o

***riformare** la Sentenza appellata per violazione dell'art. 106 CGC sussistendo*

una causa di sospensione del processo;

*4) **nel merito**, previa ammissione dei documenti prodotti in ossequio al disposto dell'art 194 CGC, **annullare/revocare e/o riformare** la Sentenza appellata siccome manifestamente infondata e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di condanna proposta nei confronti degli esponenti dalla Procura Regionale con atto di citazione in data 15 febbraio 2021.”.*

5. La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni, evidenziando l'infondatezza del primo motivo, considerato che, in atti, si avrebbe evidenza documentale dell'inveramento di tutti i passaggi ritualmente previsti per le notifiche a mezzo posta, compiuti con l'ausilio dell'UNEP competente.

Il secondo motivo sarebbe infondato, poiché l'art. 85, c. 4, del d.l. n. 18 del 2020 dispone la sospensione dei termini in corso alla data dell'8 marzo di quell'anno, solo “*in caso di rinvio*” delle udienze a data successiva al 30 agosto. Nel caso, non ci sarebbe stato alcun rinvio e, conseguentemente, non opererebbe alcuna sospensione dei termini.

Pure infondato sarebbe il terzo motivo attinente alla pregiudizialità penale, stante la granitica giurisprudenza sul punto.

Nel merito, secondo la Procura generale, si tratterebbe un tipico caso di frode in contribuzioni euro-unitarie, intendendo, per frode, la nozione ritraibile dal c.d. “quadro PIF” e, quindi, “*qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita*” (così, il c.d. “CPR”, Reg. 1060/2021), commessa intenzionalmente (secondo quanto previsto fin dalla

Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995).

In sostanza, secondo la Procura generale, il condannato e altri sodali avrebbero ordito un disegno volto ad appropriarsi del contributo - poi effettivamente concesso -, e, a fronte di questa indebita percezione, non avrebbero posto in essere alcuna dimostrabile attività attuativa del programma progettuale, non essendo, tale fatto, contestato o contestabile.

Paradossale sarebbe la tesi dell'appellante, che negherebbe l'obbligo di restituzione del contributo pure in un caso come quello di specie, di una iniziativa imprenditoriale mai partita, rivelatasi fin da subito fallimentare e irrealizzabile.

Infine, sussisterebbe la responsabilità del Cavaliere D'Oro, essendo comprovato che questi aveva agito interponendosi direttamente nel processo di indebita attribuzione e, quindi, di malversazione e dispersione della risorsa pubblica: *“la prova di questo è piena e irrefutabile, a cominciare dal fatto che fu proprio il Cavaliere a presentare le domande di accesso al contributo di cui qui si discute. Ancora una volta, il tema è segnato dal fatto che la “K'IT srl” era una società di mero comodo, un contenitore fittizio nato esclusivamente per appropriarsi indebitamente del finanziamento comunitario. Si tratta di una conclusione fattuale la cui smentita non è, a ben vedere, neppure seriamente tentata dall'atto di gravame, che, anche laddove riporta le dichiarazioni degli altri soci sulla presunta “operatività” della società, non fa che confermare il ruolo del Cavaliere e la sua preminenza, restituendo l'impressione, si soggiunge, di un gruppo di soggetti ben consapevoli di non star realizzando alcunché di veramente tangibile.”.*

Concludeva, la Procura generale, per il rigetto dell'appello.

6. All'udienza del 2 ottobre 2024, l'appellante rinunciava al primo motivo di appello; per il resto, le parti ribadivano le considerazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, da ultimo, Sez. I App., sent. n. 192 del 2024; Sez. III App., sent. n. 122 del 2024; Sez. III App, sent. n. 324 del 2022), nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, prima delineato dagli articoli 276 e 279 c.p.c., ed attualmente disciplinato dall'art. 101, n. 2, c.g.c., il Collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e, quindi, il merito della causa.

Il Collegio, ritiene, quindi, nella specie, di trattare le questioni secondo l'ordine proposto dall'appellante.

2. Rinunciato, in udienza, il primo motivo di appello, con il secondo motivo, l'appellante lamentava il mancato rispetto del termine di cui all'art. 88, c. 3, c.g.c., in ragione della sospensione dei termini, di cui al d.l. n. 18/2020, poiché l'atto di citazione sarebbe stato notificato il 15 febbraio 2020 e l'udienza di discussione si è tenuta l'8.7.2020.

Va, preliminarmente, chiarito che la problematica del rispetto del termine di cui all'art. 88, c. 3, c.g.c., proposta con riguardo alla sospensione dei termini prevista dall'art. 85, c. 4, del d.l. 18/2020, va, in realtà, più propriamente valutata con riguardo all'art. 83 del medesimo decreto.

La applicazione di una disposizione normativa diversa da quella cui fa riferimento l'appellante non si pone in contrasto con il principio di

corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trovando fondamento nel principio

“iura novit curia”.

Più in particolare, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato condensa la disciplina recata dall’art. 112 c.p.c., a tenore del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (*cf.* Sez. II App., sent. n. 50 del 2021), benché l’art. 7 del c.g.c. non richiami espressamente tale disposizione, l’operatività della stessa nel processo che si celebra innanzi alla Corte dei conti deve ritenersi immanente, in quanto quel principio rappresenta un corollario del “principio della domanda” (*cf.* Corte cost., sent. n. 240/2003), di cui all’art. 99 c.p.c.; norma oggetto di esplicito rinvio, da parte del citato art. 7, c. 2, c.g.c.

La sinergica operatività dei due principi implica la sussistenza del vizio di ultra-petizione, quando l’accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un *petitum* e una *causa petendi* nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso/citazione e sottoposti dalle parti all’esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un’utilità non richiesta dalla parte attrice (o, comunque, attribuita per ragioni dalla stessa non esternate) e pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente.

Ciò si verifica, quindi, nelle ipotesi in cui vi sia stata pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate o su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, se il giudice ha esaminato e ha accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti (Cons. Stato, sez. IV, n.

8153 del 4.9.2023).

In definitiva, ha luogo una compromissione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, allorquando il giudice, interferendo con il potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (*petitum e causa petendi*), attribuendo o negando, ad uno dei contendenti, un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti.

Diversamente, non incorre nel vizio di ultra-petizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass., sez. II, n. 18583 del 30.6.2023).

Il citato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va, peraltro, coordinato con il disposto dell'art. 95 c.g.c., in base al quale “*Nel decidere la causa il giudice pronuncia secondo diritto (...)*”.

La norma, che ricalca l'art. 113 c.p.c., secondo cui “*Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto (...)*”, codifica, anche per il giudizio contabile, il principio “*iura novit curia*”, che assegna al giudice il potere di qualificazione della domanda, alla luce dei fatti affermati dalle parti e del rapporto giuridico, di cui essi costituiscono espressione (Cons. Stato - Sez. III, sent. n. 3118 del 18.5.2020).

Secondo il principio generale “*iura novit curia*”, “*il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da*

quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (cfr. Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561)." (Cass. sent. n. 34910 del 13.12.2023; in termini, Corte dei conti, Sez. I, sent. n. 52 del 2024).

Con la conseguenza che, nell'esercizio del potere di interpretazione e di qualificazione della domanda, il giudice può dare ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, rientrando nelle sue prerogative la sussunzione degli atti e dei fatti che formano oggetto della contestazione nell'appropriata disciplina di riferimento, sempre che sia rispettato l'ambito delle questioni proposte e siano lasciati immutati il "petitum" e la "causa petendi", senza introdurre, nel tema controverso, nuovi elementi di fatto (Cass. Sez. II, n. 8479 del 2002 e n. 9590 del 2013, Sez. Lav. n. 6757 del 2011; Corte dei conti, Sez. II App. n. 120 del 2012, Sez. III App., n. 96 del 2016; Sez. I App., n. 484 del 2023).

L'art. 101 c.p.c., poi, nel testo attualmente vigente, espressamente richiamato dall'art. 7 c.g.c, disciplina il principio del contraddittorio, disponendo che "Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla

sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.”.

Prima della riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), il secondo comma disponeva che: “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.”.

Il principio, che prevede, quindi, “l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. “a sorpresa” o “della terza via” e, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d’ufficio per non essere state dedotte dalle parti mentre non vale per le questioni che - pur rilevabili d’ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. “in senso lato”, in quanto tali questioni fanno già parte del thema decidendum” (Cass., sent. n. 18583 del 2023; ex multis, Cass., ord. n. 29098 del 2017 e Cass. S.U., sent. n. 7294 del 2017) o siano, comunque, state introdotte nel giudizio dalle parti, quali deduzioni o allegazioni.

Ciò considerato, avendo l’appellante censurato la sentenza appellata per avere omissso, il giudice di primo grado, la rilevazione d’ufficio del mancato rispetto

del ridetto termine di novanta giorni tra la notifica dell'atto di citazione e l'udienza, in applicazione del principio "*iura novit curia*", ben potrà il giudice d'appello individuare la normativa applicabile, al fine del corretto computo dei termini.

Tanto premesso, va, anzitutto, precisato che, ai sensi dell'art. 8, c. 4, della l. n. 890 del 1982, la notifica dell'atto di citazione, nel caso in discussione, deve darsi per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.

Secondo la più recente giurisprudenza di Cassazione, infatti, "*per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità (relativa) del destinatari [o di assenza del destinatario], non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 (ora comma 4), come modificato dal D.L. n. 35 del 2005 e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell'"avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito" (avviso ricevimento della C.A.D.) di cui allo stesso comma 2 (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5077, poi seguita da Cass. 20 giugno 2019, n. 16601 ed anche da Cass. 17 ottobre 2019, n. 26287).*

Tale necessità probatoria è dunque da considerarsi dato acquisito, anche perché, nell'economia della notifica a persona (relativamente) irreperibile (di cui all'art. 8 cit.), l'avviso di deposito è il fulcro su cui ruota l'intero iter notificatorio, in quanto le garanzie di effettività della notificazione sono individuate dal legislatore in un duplice accesso (per tentare il recapito della

prima raccomandata e poi della seconda) e, in caso di persistente assenza al momento del recapito della seconda raccomandata nell'affissione o immissione in cassetta dell'avviso di deposito.

Tali incombenti (duplice accesso; affissione o immissione in cassetta dell'avviso di deposito) definiscono i presupposti di legge affinché l'atto sia da considerare come entrato nella "sfera di conoscibilità" del destinatario, nonostante la persistente assenza, sulla base di un'impostazione complessivamente coerente con i principi riguardanti il regime effettivo degli atti recettizi (art. 1335 c.c.).

Il sistema è dunque ben delineato dalla disciplina positiva della fattispecie; infatti, qualora vi sia ritiro del piego prima dei dieci giorni di giacenza, la notifica sarà da considerare perfezionata in quel momento ed il notificante otterrà avviso di ricevimento dell'originaria raccomandata di notifica, con l'indicazione della sua avvenuta consegna e delle modalità di essa.

Dopo lo spirare dei dieci giorni di giacenza, invece, il notificante, come previsto dell'art. 8 cit., comma 3 (ora comma 6), otterrà la restituzione dell'originario piego con l'indicazione di "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni"; in quest'ultima ipotesi non è necessaria, per determinare il perfezionamento della notificazione ed il momento in cui essa si ha per eseguita, la verifica sul concreto ritiro di quel piego originario o dell'avviso di avvenuto deposito, perché la conoscenza "legale" per il destinatario (anche ai fini di cui all'art. 149 c.p.c., u.c.) si determina per il solo spirare del termine di dieci giorni successivo alla spedizione della raccomandata di avviso.”
(Cass. n. 21900 del 2022).

Quindi, considerato che, dall'avviso di ricevimento della raccomandata

contenente il plico con l'atto giudiziario, la raccomandata A/R della C.A.D. risulta spedita il 29.1.2020, in assenza di ritiro del plico, la notifica della citazione si è perfezionata l'8 febbraio 2020 (e non il 15 febbraio 2020, come sostenuto dalla parte).

L'art. 85, c. 1, del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, prevede che le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 dello stesso decreto si applicano anche a tutte le funzioni della Corte dei conti, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal citato art. 85.

L'art. 83, c. 2, del d.l. n. 18 del 2020 dispone la sospensione di tutti i termini procedurali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020; termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, per un totale, quindi, di sessantaquattro giorni (Sez. III App., sent. n. 484 del 2023; Sez. I App., sent. n. 59 del 2023).

La norma precisa, inoltre, che *“Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.”*.

L'art. 88, c. 1, c.g.c. prevede che *“Il Presidente della Sezione (...) fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90.”*.

Il successivo comma 3 dell'art. 88 c.g.c. dispone, poi, che *“Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta se il luogo della notifica si trova in Italia (...).”*.

A norma dell'art. 86, c. 10, c.g.c. *“Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.”*.

Orbene, considerati i 64 giorni di sospensione dei termini, in applicazione della normativa emergenziale anzidetta, i novanta giorni di cui all'art. 88, c. 3, c.g.c., scadevano sabato 11 luglio 2020.

Considerato che l'udienza si è tenuta l'8 luglio 2020, non risulta rispettato il termine di novanta giorni di cui all'art. 88, c. 3, c.g.c.

A norma dell'art. 86, c. 10, c.g.c., il mancato rispetto del citato termine, in assenza di costituzione del convenuto, avrebbe dovuto essere rilevato d'ufficio dalla Sezione territoriale, che, a tutela del diritto di difesa del convenuto, attuale appellante, avrebbe dovuto fissare una nuova udienza nel rispetto del termine, cui, peraltro, è connesso il diverso termine di costituzione del convenuto, venti giorni prima dell'udienza (art. 88, c. 1, c.g.c.).

Il mancato rispetto del termine dei novanta giorni - evidente portato della difficoltà interpretativa della complessa normativa emergenziale, in un periodo estremamente prossimo all'inizio della pandemia - posto a tutela del diritto di difesa del convenuto e, quindi, della integrità sostanziale del contraddittorio, deve ritenersi rientrante nei casi di rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 199, c. 1, lett. b), c.g.c.

Pertanto, il giudizio deve essere rinviato al giudice di primo grado per la fissazione dell'udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 88, c. 3, c.g.c. e per la prosecuzione del giudizio nel merito, nonché per la pronuncia sulle

spese del giudizio d'appello.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie il secondo motivo di appello e, per l'effetto, rinvia il giudizio al giudice di primo grado per la fissazione dell'udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 88, c. 3, c.g.c. e per la prosecuzione del giudizio nel merito, nonché per la pronuncia sulle spese del giudizio d'appello.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Mignemi

Dott.ssa Giuseppina Maio

F. to digitalmente

F. to digitalmente

Depositata il 03/10/2024

IL DIRIGENTE

F. to digitalmente